



Patti di famiglia: problematiche

Liquidazione ai legittimari non assegnatari; eventuali lesioni delle quote dei legittimari

Giuseppe Rebecca

Dottore commercialista
Studio Rebecca & Associati
di Vicenza

Maria Giulia Rebecca

Gli imprenditori non se ne sono ancora del tutto accorti; il passaggio generazionale delle aziende è più facile, da qualche anno.

Dopo le agevolazioni fiscali per donazioni/successioni di aziende o rami di azienda, di quote o azioni a favore di discendenti e del coniuge, con la legge 55 del 14 febbraio 2006 sono state introdotte anche in Italia norme atte a regolamentare appunto il passaggio generazionale delle aziende.

L'imprenditore, sia esso titolare di azienda o società – e in quest'ultimo caso dovrà avere il controllo della società stessa – potrà decidere di assegnare l'azienda o le partecipazioni a uno o più eredi, escludendo gli altri legittimari, tra cui in ogni caso il coniuge.

Gli artt. dal 768-*bis* al 768-*octies* cod. civ., aggiunti come cap. V-*bis* al titolo IV del libro II (ben avrebbe potuto essere invece collocato nel capitolo VI, in luogo di V-*bis*, visto che era comunque l'ultimo), prevedono questo nuovo istituto.

Così recita la norma: «È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti». Quindi il disponente può attribuire in vita l'azienda e/o le partecipazioni a uno o più legittimari, ponendo a carico di questi la liquidazione degli altri legittimari, i cosiddetti "legittimari non assegnatari". In pratica, si è consentita per la prima volta una specifica deroga al divieto dei patti successori. In questo articolo esamineremo qualche aspetto ancora controverso.

1. Chi deve effettuare la liquidazione ai legittimari non assegnatari? Può essere fatta anche direttamente dal disponente, in luogo del beneficiario?

2. I beni oggetto di patto di famiglia sono ricompresi o meno ai fini del calcolo di eventuali lesioni della quota dei legittimari?

3. Quali sono gli effetti su precedenti donazioni? Esaminiamo i vari punti.

Chi deve effettuare la liquidazione ai legittimari non assegnatari?

Il disponente destina l'azienda a un erede legittimario; ci si chiede: chi dovrà liquidare gli eredi legittimari che non risultano assegnatari dell'azienda?

Coloro i quali sostengono la tesi della possibilità di liquidazione dei legittimari da parte del disponente ricordano la relazione al disegno di legge, che appunto ciò prevede.

Ma ove così si dovesse ritenere, mal si concilia la problematica della valutazione dell'azienda e/o delle azioni o quote societarie che, ai fini del patto famiglia, deve essere fatta, e non potrebbe essere diversamente, con riferimento alla data della stipula dello stesso patto di famiglia.

Il procedimento proposto dal patto di famiglia (i legittimari non assegnatari, se non rinunciano, sono liquidati dei loro diritti) funziona bene solo con liquidazione da parte del beneficiario; l'istituto non potrà mai funzionare, da un punto di vista pratico, con liquidazione da parte del disponente, anche se in realtà così si sta facendo. E ciò non certamente per gli effetti del momento, ma per quanto può accadere all'apertura della successione.

L'art. 768-*quater*, secondo comma, cod. civ. così prescrive, relativamente alla compensazione: «Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura». Quindi dapprima si determina il valore dei beni oggetto della liquidazione (azienda e/o partecipazioni), dopodiché si calcolano le correlate quote spettanti ai legittimari per legge e infine si determinano le modalità di liquidazione (denaro e/o natura). La liquidazione è obbligatoria, e non poteva essere diversamente, ma ne è consentita la rinuncia, in tutto o in parte, da parte dei legittimari.

La liquidazione ai legittimari non assegnatari spetta agli assegnatari; questo prevede la norma. La dottrina ha criticato questa ipotesi, poiché nella realtà il beneficiario potrebbe non possedere risorse sufficienti per provvedere alla compensazione. L'assegnatario, anche per la prevedibile giovane età, potrebbe infatti avere un patrimonio limitato. Gli è comunque concesso un determinato lasso di tempo per reperire cespiti da monetizzare o somme di danaro da destinare alla liquidazione dei non beneficiati, risorse che potrebbe comunque trovare nella stessa azienda oggetto del patto.

In generale, si ritiene però che la compensazione possa essere effettuata anche dal disponente stesso attraverso il cosiddetto "patto verticale", opposto allo schema orizzontale nel quale l'imprenditore attribuisce l'azienda o le partecipazioni a un di-

scendente e sarà poi questi a compensare i legittimari. Nel patto verticale l'imprenditore assegna l'azienda o le partecipazioni societarie a un discendente e provvede a liquidare gli altri. E questo è proprio il caso, da taluni peraltro ritenuto non corretto, che può dare origine a problematiche di assegnazione agli eredi.

Qualora la liquidazione venisse fatta direttamente dal disponente, non necessariamente si dovrà verificare la corrispondenza tra il valore del credito vantato dagli eredi verso l'assegnatario dell'azienda e il valore del bene trasferito dal disponente stesso.

Ne consegue che, ove tale valore (relativamente a quanto attribuito ai legittimari non assegnatari) *dovesse superare* la quota di legittima sull'azienda o sulle partecipazioni societarie, l'eccedenza, almeno secondo taluni, andrebbe trattata come liberalità, soggetta comunque a collazione e all'azione di riduzione, al momento dell'apertura della successione. In caso contrario, ne potrebbe derivare un pregiudizio per l'assegnatario, anche se, invero, qualora quest'ultimo avesse dovuto ritenere lesi i suoi diritti, molto semplicemente avrebbe potuto non partecipare all'atto.

Ove invece il valore *dovesse essere inferiore* rispetto alla quota di legittima sull'azienda o sulle partecipazioni societarie, il partecipante non assegnatario, accettando di ricevere quanto datogli, manifesterà in modo del tutto inequivocabile l'intenzione di rinunciare alla liquidazione della sua quota di legittima, relativamente (e limitatamente) all'oggetto del patto di famiglia.

I partecipanti non assegnatari dei beni d'impresa, *ex art. 768-*quater**, secondo comma, cod. civ., avranno diritto sul valore di questi beni a una quota pari a quella individuata, in misura diversa a seconda della qualità e del numero dei legittimari, dagli artt. 537 e segg. cod. civ. La base di calcolo per determinare il valore delle quote riservate ai non assegnatari dell'azienda è rappresentata esclusivamente dai beni attribuiti *ex pacto*.¹

Stabilito il valore dell'impresa, che appunto funge

¹Amadio, "Divieto di patti successori e attualità degli interessi tutelati", in *Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006, pag. 74.



da parametro per la liquidazione della legittima che spetta ai non assegnatari, al momento della stipula del patto di famiglia, i mutamenti di valore dell'azienda successivamente intervenuti non potranno ovviamente acquisire rilievo alcuno.

Così i partecipanti non beneficiati dal patto avranno diritto a tale liquidazione, che è relativa, sia sul piano oggettivo, essendo la base di calcolo coincidente con la massa patrimoniale costituita dai soli beni alienati tramite il patto, sia sul piano cronologico, in quanto il valore della massa è da intendersi ancorato, anche nei confronti di legittimari sopravvenuti, alla valutazione effettuata dai contraenti al momento della stipula del patto.

Ma ciò mal si concilia, come si è visto, con ipotesi di future azioni di riduzione, essendo necessariamente diversa la base di riferimento temporale.

Beni ricompresi o meno ai fini del calcolo di eventuali lesioni delle quote dei legittimari?

Nei patti di famiglia rileva il “valore attribuito in contratto” (art. 768-*quater*, terzo comma, cod. civ.); non si applicano infatti le norme sulla determinazione del valore “al tempo dell’aperta successione” *ex artt.* 747-750 cod. civ.

Il valore da attribuire all’azienda o alle partecipazioni sociali ai fini della liquidazione della quota è liberamente determinabile dalle parti al momento stesso della stipula del patto, ma è consigliabile fare predisporre una perizia da un esperto, meglio se asseverata, da allegare al patto stesso. Ciò potrebbe rivelarsi utile nell’eventualità in cui, successivamente alla stipula, dovessero, tra l’altro, sopravvenire dei legittimari.

È certamente opportuno menzionare, nello stesso patto di famiglia, il criterio di determinazione del valore adottato.² Occorrerà prestare anche attenzione all’eventuale opportunità di attribuire un

premio di maggioranza alle partecipazioni oggetto di trasferimento che integrano in capo all’assegnatario il controllo dell’impresa.

Quanto abbiano ricevuto i contraenti del patto di famiglia non è soggetto a collazione, né a riduzione, per legge (art. 768-*quater*, ultimo comma, cod. civ.).

Si ha così il definitivo passaggio della proprietà dell’azienda, o delle partecipazioni sociali, in capo all’assegnatario, essendo appunto precluso l’assoggettamento a riduzione e collazione di tale attribuzione. Si ritiene che non sia peraltro soggetto a collazione e riduzione nemmeno quanto i legittimari non assegnatari abbiano eventualmente ricevuto *ex art.* 768-*quater*, terzo comma, cod. civ., indipendentemente dal fatto che le assegnazioni siano avvenute tramite il patto di famiglia o per mezzo di successivi contratti collegati. Anche questi soggetti, infatti, sono qualificabili come contraenti, le cui attribuzioni patrimoniali non sono dunque soggette a collazione e riduzione (art. 768-*quater*, ultimo comma, cod. civ.).

Il patto di famiglia non è invece esentato dalla riunione fittizia.

Esempio

Un caso pratico molto semplice³ può agevolare la comprensione della problematica:

- un padre vedovo con due figli trasferisce, con patto di famiglia, l’azienda che vale 30 a un figlio, il quale, a sua volta, liquida il fratello con 10;
- al decesso, il patrimonio *relictum* è di 30, attribuito al fratello non assegnatario dell’azienda.

L’autore dell’esemplificazione si è chiesto: può il fratello assegnatario dell’azienda proporre azione di riduzione per lesione di legittima (nel caso 1/3 di 30, *ex art.* 537, secondo comma, cod. civ.)?

Il fratello che ha ereditato ben può eccepire che è necessario riunire quanto già trasferito con il patto di famiglia (azienda di 30, anche se si tratta di valore attribuito con un riferimento temporale diverso), per cui non c’è lesione di legittima (in realtà può effettuarsi il seguente conteggio: $30 - 10 + 30 = 50$; quota di legittima 1/3, pari a 16,334; il fratello assegnatario ha percepito $30 - 10 = 20$ e quindi non ci sarebbe lesione, rispetto a una quota di 16,334).

²Nella comunicazione della Commissione Europea 98/C 93/02 è stato ricordato che «in caso di donazione all’interno della famiglia, il problema è rappresentato dalla mancanza di un prezzo di mercato e dalle numerose stime da cui dipende la valutazione. D’altra parte, la valutazione dell’impresa sarà comparata con quella di altri beni dati ai membri della famiglia come anticipi della successione. Perciò la valutazione dell’impresa dovrà soprattutto tenere conto dei rischi specifici e delle potenziali debolezze di un’impresa rispetto agli altri beni trasferiti, come gli immobili, il cui valore tende a essere meno volatile».

³Tratto da C. Cicala, “Patto di famiglia e riunione fittizia del bene produttivo”, in *Fam., pers. succ.*, 2009, pag. 622.

La questione è se la cessione dell'azienda con il patto di famiglia debba essere o meno considerata per determinare la quota di cui il testatore può disporre.

Ove la risposta fosse affermativa, nel caso specifico non vi sarebbe alcuna lesione di legittima, come visto sopra.

Esistono in merito due teorie contrapposte.

a. Secondo la *prima teoria*, l'esclusione da riduzione e collazione, prevista dall'art. 768-*quater*, ultimo comma, cod. civ., non determina l'irrelevanza del trasferimento ai fini della riunione fittizia⁴ e dell'imputazione *ex se*, salvo dispensa.⁵ Non si vede allora perché riconoscere al beneficiario anche l'ulteriore vantaggio costituito dall'esenzione legale dall'imputazione *ex se*, salvo dispensa da parte del disponente, e dalla riunione fittizia.⁶ Ovviamente, nell'imputare *ex se*, rispetto al patrimonio del disponente, il valore del bene produttivo trasferito, si dovrà detrarre quanto eventualmente corrisposto ai legittimari *ex art.* 768-*quater*, secondo comma, cod. civ.

b. Secondo l'*altra teoria*,⁷ invece, il bene produttivo non può essere preso in considerazione ai fini della riunione fittizia e non deve essere imputato alla quota di legittima del disponente. Nell'esempio sopra formulato, evidente sarebbe il vantaggio per la posizione dell'assegnatario, il quale avrebbe così diritto a una porzione di legittima pari a 10, determinata sul valore del *relictum*, senza riunire fittiziamente quanto disposto con patto di famiglia. Chi sostiene questa tesi afferma che, ove così non fosse, la riunione fittizia avrebbe a oggetto beni va-

lutati in modo disomogeneo, secondo diversi criteri temporali: i beni trasferiti con il patto in base al valore attribuito al momento della stipula, mentre gli altri beni, quelli trasferiti durante la vita del *de cuius*, con strumenti diversi, e il *relictum* dovrebbero essere valutati al momento dell'apertura della successione.⁸ La tesi trova sostegno nell'art. 564, quinto comma, cod. civ., in forza del quale «ogni cosa che, secondo le regole contenute nel Capo II del Titolo IV di questo Libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione». In base a questo principio si può ritenere che l'esenzione da collazione, contenuta nell'art. 768-*bis*, quarto comma, cod. civ., determini anche l'esenzione da imputazione *ex se*. «Siccome l'imputazione delle liberalità in conto presuppone la riunione fittizia alla massa, ciò che è esente da imputazione è escluso anche dalla riunione fittizia e, viceversa, ciò che è oggetto dell'una è incluso anche nell'altra».⁹ Ne consegue l'inapplicabilità della riunione fittizia. Si obietta però che l'esenzione da collazione, prevista dalla disciplina sul patto di famiglia, non si trova, come prevede l'ultimo comma dell'art. 564 cod. civ., nel Capo II del Titolo IV del Libro II cod. civ., il quale non contiene alcun richiamo al nuovo Capo V-*bis*, introdotto dalla legge 55/2006. Ne deriva che il bene produttivo, trasferito attraverso patto di famiglia, sarebbe oggetto di imputazione *ex se* e, di conseguenza, di riunione fittizia, pur essendo escluso da collazione, in quanto, nel sistema delineato dalla legge 55/2006, sarebbe in vigore una regola diversa da quella per cui all'esenzione da collazione si accompagna quella da imputazione *ex se*.¹⁰

⁴Delle Monache, "Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia", in *Riv. not.*, 2006, pag. 906 e segg.; Petrelli, "La nuova disciplina del "patto di famiglia", in *Riv. not.*, 2006, pag. 456; Merlo, "Appunti sul patto di famiglia", in *Società*, 2007, pag. 953 e segg.; Balestra, "Prime osservazioni sul patto di famiglia", in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, pag. 376; Lucchini Guastalla, in "Il patto di famiglia" (commentario alla legge 55 del 14 febbraio 2006, "Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia"), in *Nuove leggi civ. comm.*, 2007, pag. 57 e segg.

⁵V. però Merlo, *op. cit.*, pag. 954, secondo il quale non è dispensabile l'imputazione *ex se* del bene produttivo.

⁶Si pronunciano in questo senso Delle Monache, *op. cit.*, pag. 906 e segg.; Lucchini Guastalla, *op. cit.*, pag. 58; Petrelli, *op. cit.*, pag. 450; sul punto Caccavale, "Il patto di famiglia", in *Trattato del contratto*, Milano, 2006, pag. 603, il quale osserva come sia astrattamente sostenibile che l'efficienza dell'impresa non richieda di garantire all'assegnatario l'ulteriore privilegio dell'esenzione dalla riunione fittizia, ma, per altro verso, sempre l'efficienza dell'impresa richiederebbe di garantire non solo la stabilità dell'attribuzione del bene, ma anche quella dell'intero assetto economico realizzato attraverso il patto di famiglia.

⁷Zoppini, "Profili sistematici della successione 'anticipata' (note sul patto di famiglia)", in *Riv. dir. civ.*, 2007, pag. 287; Di Mauro, "Art. 768-*quater* cod. civ., *Partecipazione*", in Minervini (a cura di), *Il patto di famiglia. Commentario alla legge 14 febbraio 2006, n. 55*, Milano, 2006, pag. 127; Gazzoni, "Appunti e spunti in tema di patto di famiglia", in *Giust. civ.*, 2006, pagg. 218 e 225.

⁸Valeriani, "Il patto di famiglia e la riunione fittizia (una, due... mille riunioni fittizie?)", in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006, pag. 123.

⁹Di Mauro, *op. cit.*, pag. 128.

¹⁰Merlo, *op. cit.*, pag. 954.



Per confutare questa conclusione non varrebbe l'obiezione secondo la quale l'art. 768-*quater*, terzo comma, cod. civ. prevede l'imputazione *ex se* esclusivamente con riguardo alle attribuzioni fatte in favore degli ipotetici legittimari non assegnatari del bene produttivo.

Il motivo per cui la legge non dispone tale effetto in relazione all'azienda starebbe infatti nella possibilità che il beneficiario non assuma la qualifica di legittimario, pur dovendo essere un discendente del disponente.¹¹

Si osserva che l'istituto della riunione fittizia e quello dell'imputazione *ex se* hanno a oggetto, per espressa previsione di legge, i beni di cui il defunto abbia disposto, in vita, a titolo di donazione.

L'adesione all'una o all'altra teoria riguardante l'applicazione dell'imputazione *ex se* e della riunione fittizia al bene produttivo trasferito con patto di famiglia sembra fortemente correlata all'interpretazione che si dà alla natura del patto di famiglia.

Si tratta di donazione modale, nella quale il donante-disponente trasferisce al donatario-beneficiario un bene, gravando costui dell'onere di corrispondere agli ipotetici legittimari la quota loro spettante, in base all'art. 768-*quater*, primo comma, cod. civ.¹² Ne deriva che il trasferimento tramite patto di famiglia è esentato (art. 768-*quater*, quarto comma, cod. civ.); si pone come effetto tipico della donazione.

Pare tuttavia più persuasiva l'opinione secondo la quale il patto di famiglia non sia un negozio liberale.

In conclusione, sembrerebbe più valida l'opinione secondo la quale l'oggetto del patto non possa essere riunito fittiziamente al patrimonio del disponente, in quanto l'art. 536 cod. civ. non può trovare applicazione, vista la natura non liberale del patto.

Nel caso più sopra illustrato, l'assegnatario, pur avendo già ottenuto con il patto un beneficio netto pari a 20, valore dell'azienda detratta la somma corrisposta al fratello, potrebbe quindi agire vittoriosamente in riduzione attraverso la disposizione testamentaria che lo esclude dalla successione del padre.

Avrà infatti diritto a ottenere la propria quota di legittima, pari a 10, calcolata sul *relictum* di valore pari a 30, senza che si debba tenere conto di quanto già assegnatogli con il patto.

Questa conclusione è la tesi espressa dal citato Carlo Cicala; può sembrare spinta, ma è sostenuta da valide ragioni argomentative, anche se non equitative.

Altre fattispecie: effetti sulle precedenti donazioni del disponente

Il patto di famiglia può avere effetti anche su precedenti donazioni fatte in vita.

Un'esemplificazione può essere di ausilio.

Esempio

Un imprenditore vedovo con due figli effettua in vita due donazioni a estranei alla sua famiglia. Successivamente stipula il patto di famiglia con i suoi due figli, attribuendo l'azienda, che vale 21, a uno dei figli con l'obbligo di dare all'altro fratello 7, corrispondente alla quota di legittima.

Al momento dell'apertura della successione, si rivalutano le due donazioni fatte in vita, imputabili a 10 e 9. In ipotesi che non vi siano altri beni, né passività, si deve calcolare il patrimonio del *de cuius ex art.* 556 cod. civ.

Questo il calcolo: patrimonio complessivo = 40 [(10 + 9) valutati oggi + (21 valutati al momento dell'atto)];

– legittima = $40 : 3 = 13,33$ (art. 537, secondo comma, cod. civ.);

– quota attribuita all'assegnatario dell'azienda, al netto del pagamento al fratello = $14 (21 - 7)$;

– lesione di legittima per l'altro fratello = $6,67 (13,33 - 7)$.

Il primo figlio è stato interamente soddisfatto, mentre non è così per il secondo figlio, il quale avrà come unica possibilità quella di agire nei confronti del beneficiario della seconda donazione, non perciò – si ritiene – contro il fratello. Potrà richiedere il reintegro fino al totale della quota di $14 (10 + 9 = 19; 19 - 13,33 = 5,67)$. Resterà insoddisfatto per $1 (6,67 - 5,67)$.

¹¹Sotto questo profilo, il patto di famiglia può essere accostato al testamento, che non è considerato un atto di liberalità, in quanto l'istituzione di erede può non solo non arrecare alcun vantaggio patrimoniale al chiamato, «ma risolversi addirittura in un grave pregiudizio per costui»: così Carnevali, "Donazione. Diritto civile", in *Enc. giur.*, Roma, 1989, XII, 1.

¹²Caccavale, *op. cit.*, pag. 586; Idem, "Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie", in *Notariato*, 2006, pag. 304; Landini, "Il c.d. patto di famiglia: patto successorio o liberalità", in *Famiglia*, 2006, pag. 853; Merlo, "Appunti sul patto di famiglia", in *Società*, 2007, pag. 947.

Conclusioni

Il patto di famiglia stenta a decollare, tra gli imprenditori, un po' per caratteristiche proprie degli imprenditori stessi, un po' per le problematiche che in ogni caso ancora sussistono e un po' anche perché, in definitiva, pare non tutelare sufficientemente i legittimari non assegnatari.

Escluso che essi, partecipanti all'atto, rinuncino a

quanto loro spettante (non si vede poi perché la stessa norma – art. 768-*quater*, secondo comma – preveda tale ipotesi, quasi come fosse il caso normale o comunque più frequente), si possono venire a creare delle situazioni critiche, ai fini della riduzione e/o collazione, quando la liquidazione dei legittimari è fatta direttamente dal disponente o in presenza di donazioni a terzi.

Parrebbero problematiche non risolvibili, a oggi.

